

Ufficio Speciale per la
Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dell'Aquila



Comune dell'Aquila

DETERMINA CONGIUNTA N. 1 DEL 04/07/2019

Oggetto: Delibera della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Abruzzo nn. 43/2019/PAR. Presa d'atto e misure.

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DEI COMUNI DEL CRATERE**

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DELLA CITTA DELL'AQUILA**

**IL DIRETTORE DEL SETTORE RICOSTRUZIONE PRIVATA
CENTRO E FRAZIONI DEL COMUNE DELL'AQUILA**

Visto il decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"*;

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, Capo X-bis, recante *"Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati"*;

Visto l'art.67-ter, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

Visto il D.L. n. 83/12 convertito in L. 134/12 per l'adozione di misure urgenti per la chiusura al 31.08.2012 della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati (artt. 67-bis, 67-ter, 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies);

Visto l'art. 8, comma 2, dell'OPCM n. 3803/2009, come modificato dall'OPCM n. 3817/2009 che dispone *"I compensi spettanti agli amministratori di condominio per le prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi"*



Ufficio Speciale per la
Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dell'Aquila



Comune dell'Aquila

sismici del 6 aprile 2009, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo del 2% della somma ammessa a contributo”;

Visto l'art. 6 co. 4 dell'OPCM n. 4013/2012 che dispone *“I compensi spettanti agli amministratori di condominio di cui all'art. 8 comma 2 dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009 n. 3803 come sostituiti dall'art. 1 comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio del Ministri 16 ottobre 2009 n. 3917, rientrano tra le spese ammissibili a contributo nel limite massimo complessivo derivante dall'applicazione progressiva dei seguenti scaglioni: ...”;*

Visto l'art. 4, comma 9, del DPCM del 4 febbraio 2013 che dispone *“i compensi spettanti agli amministratori di condominio di cui all'art. 8, comma 2, dell'OPCM 3803/2009, come sostituito dall'art. 1, comma 1, dell'OPCM 3917/2009, rientrano tra le spese ammissibili al contributo, nel limite massimo complessivo derivante dall'applicazione progressiva dei seguenti scaglioni:*

- 2% della somma ammessa a contributo per contributi fino a 1.000.000 di euro;
- 1% della somma ammessa a contributo per contributi tra 1.000.001 euro e 5.000.000 di euro;
- 0,5 % della somma ammessa a contributo per contributi tra 5.000.001 euro e 10.000.000 di euro;
- 0,2 % della somma ammessa a contributo per contributi eccedenti i 10.000.001 di euro;

Ritenuto che a seguito della deliberazione della Corte dei Conti/Sez. Controlli- Abruzzo nn. 43/2019/PAR ogni diversa e difforme indicazione fornita in merito dagli Uffici Speciali per la ricostruzione, quale l'Ordine di servizio n. 2/2015, prot. n. 9994 del 24/06/2015, punto 7, e/o indicazioni operative formalizzate a mezzo di pareri o verbali, è da ritenersi superata e pertanto non più efficace;

Premesso che:

- Il D.L. n. 83/12 (c.d. Decreto Barca o decreto “Sviluppo” del 6 agosto 2012) convertito in L. 134/12, Art. 67-quater (Criteri e modalità della ricostruzione), prevede l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC) che ai sensi dell'art. 67 ter del citato decreto n. 83/2012 e del DPCM 4 febbraio 2013 è responsabile dell'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati;
- L'Art. 2 del DPCM 4 febbraio 2013 attribuisce agli Uffici Speciali il potere di regolamentare con propri decreti il riconoscimento di contributi per la ricostruzione degli immobili privati;
- Il Decreto USRC n. 1/2014 reca le disposizioni inerenti il contributo per gli interventi di ricostruzione privata nei centri storici dei comuni del cratere, in particolare all'art. 8 comma 6 prevede il riconoscimento del compenso spettante all'amministratore, al rappresentante per le parti comuni, al presidente di consorzio, al procuratore speciale, calcolato secondo le modalità di cui all'OPCM n. 4013/2012, titolo II, art. 6 co.4;
- Il Sindaco del Comune di Castelvecchio Calvisio ha avanzato una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo della Corte dei Conti in merito al compenso spettante al delegato per le parti comuni (amministratore di condominio, presidente di consorzio o procuratore speciale);
- La sezione di Controllo, rilevata l'ammissibilità della richiesta presentata dal legale rappresentante dell'Ente ed inerente questione di contabilità pubblica, ha reso il parere richiesto a mezzo della deliberazione n. 43/2019/PAR disponendo che copia della medesima fosse trasmessa al presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco del Comune di



Ufficio Speciale per la
Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dell'Aquila



Comune dell'Aquila


Castelvecchio Calvisio nonché al Presidente del Consiglio delle autonomie locali e, per quanto di competenza, all'Ufficio Speciale per la ricostruzione del cratere.

Richiamato:

- Il DPCM del 13 dicembre 2018 (visto e annotato al n. 4247 del 21/12/2018 nel registro dell'Ufficio del Bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. 2282 del 21/12/2018) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a conferire l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere all'Ing. Raffaello Fico per la durata di un triennio;
- il DPCM del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a conferire l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila all'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano per la durata di tre anni;
- Il decreto del Sindaco del Comune di L'Aquila n. 29 del 1 febbraio 2019 di nomina e conferimento di incarico di direzione del Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni del Comune di L'Aquila dell'Arch. Roberto Evangelisti

DETERMINANO

- (i) Di prendere atto della deliberazione della Corte dei Conti/Sez. Controlli- Abruzzo nn. 43/2019/PAR e del parere ivi espresso inerente i seguenti quesiti:
 1. *Se nel compenso degli amministratori sia compresa anche la quota di oneri contributivi (2/3) a carico del committente per gli iscritti alla gestione separata ai sensi dell'art. 2, c.26, legge 8 agosto 1995, n. 335 oppure se questa sia da intendersi aggiuntiva all'importo del compenso;*
 2. *Se, nel caso in cui sia da intendersi aggiuntiva, questa debba gravare sul contributo concesso per le riparazioni post sisma oppure se debba gravare sui privati beneficiari del contributo.*
- (ii) Di prendere atto del punto di merito esposto nella deliberazione sopra richiamata in risposta ai suesposti quesiti, nello specifico:
 1. *"Il compenso dell'amministratore nella quota massima del 2% deve intendersi come il corrispettivo lordo ammesso a finanziamento, comprensivo degli oneri previsti per legge"*
 2. *"Tale importo trova copertura nel contributo concesso con le risorse pubbliche vincolate trasferite dallo Stato e destinate alla ricostruzione post-sisma"*
- (iii) Di disporre l'immediata pubblicazione della deliberazione sopra richiamata unitamente alla presente determina sul sito internet istituzionale dell'U.S.R.C. nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Controlli-Corte dei Conti" in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 31 dlgs n. 33/2013;
- (iv) Di disporre l'immediata pubblicazione della deliberazione sopra richiamata unitamente alla presente determina sul sito internet istituzionale dell'U.S.R.A. nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione" in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 31 dlgs n. 33/2013;



Ufficio Speciale per la
Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dell'Aquila



Comune dell'Aquila

- (v) Di approvare le seguenti misure da rendere immediatamente eseguibili per U.S.R.A. e per U.S.R.C.:
- 1 Il compenso spettante all'amministratore, al rappresentante delle parti comuni, al Presidente di Consorzio, al Procuratore speciale, di cui all'art. 4, comma 9, del DPCM del 4 febbraio 2013, deve intendersi come il corrispettivo lordo ammesso a finanziamento, comprensivo degli oneri previsti per legge;
 - 2 Il compenso spettante all'amministratore, al rappresentante delle parti comuni, al Presidente di Consorzio, al Procuratore speciale, calcolato con le modalità di cui all'art. 4, comma 9, del DPCM del 4 febbraio 2013, è ascrivibile al quadro economico del contributo concesso, nel limite massimo derivante dall'applicazione degli scaglioni previsti, al lordo degli oneri di legge, indipendentemente dal regime fiscale del soggetto che effettua la prestazione;
 - 3 Stabilire che le somme eventualmente ammesse a contributo in difformità dalle presenti disposizioni non saranno riconoscibili in fase di liquidazione dei contributi.
- (vi) Di dare mandato ai competenti uffici per l'adozione degli atti conseguenti in adempimento delle direttive stabilite con la presente determina.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale


per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ing. Raffaello Fico




Il Titolare dell'Ufficio Speciale

per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano


Il Responsabile del Settore Ricostruzione Privata

Centro e Frazioni del Comune dell'Aquila

Arch. Roberto Evangelisti




Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Andrea BALDANZA	Presidente f.f.
Marco VILLANI	Consigliere (relatore)
Luigi DI MARCO	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 27 marzo 2019 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543 convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante "Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8, recante "Pronuncia di orientamento generale" sull'attività consultiva;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

VISTA la deliberazione del 14 febbraio 2019, n. 16/2019/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo per l'anno 2019";



VISTO il decreto del 15 gennaio 2019, n. 3/2019, con cui sono state ripartite le funzioni di controllo ai Magistrati della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo;

VISTA la nota del 14 gennaio 2019, protocollo n. 81, del Comune di Castelvecchio Calvisio con la quale il sindaco ha avanzato una richiesta di parere alla Sezione per il tramite del CAL;

VISTA la nota del 5 febbraio 2019, prot. n. 1262, del Consiglio regionale con la quale è stata inoltrata la richiesta di parere del Comune di Castelvecchio Calvisio nelle more dell'insediamento del nuovo CAL;

VISTA l'ordinanza del 15 marzo 2019, n. 11, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione alla Camera di consiglio del 21 marzo 2019 in cui è stato disposto il rinvio della trattazione;

VISTE le ordinanze n. 12/2019, n. 13/2019, 14/2019 di convocazione della Sezione in Camera di consiglio, ed in particolare la n. 12/2019 del 22 marzo 2019 con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all'esame collegiale;

UDITO il relatore, Consigliere Marco VILLANI,

FATTO

Il Comune di Castelvecchio Calvisio (AQ) ha chiesto a questa Sezione di rendere il proprio parere in merito al compenso spettante al delegato per le parti comuni (amministratore di condominio, presidente di consorzio o procuratore speciale) ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 15 agosto 2009 n. 3803 e dell'art. 6, c. 4, dell'o.p.c.m. 23 marzo 2012, n. 4013, con riferimento alle attività di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma verificatosi il 6 aprile 2009 in provincia di L'Aquila.



Nella fattispecie la richiesta di parere si riferisce alla circostanza in cui le funzioni di delegato per le parti comuni ai sensi della normativa speciale in materia di ricostruzione post sisma del 6 aprile 2009, siano svolte da iscritti alla gestione separata INPS ai sensi dell'art. 2, c. 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il Comune richiama le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri che si sono succedute nel tempo del periodo emergenziale; in particolare: l'art. 8, c. 2, dell'o.p.c.m. n. 3803/2009, come modificato dall'o.p.c.m. n. 3817/2009 che dispone *"I compensi spettanti agli amministratori di condominio per le prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo del 2% della somma ammessa a contributo"*; ed inoltre l'art. 6, c. 4, dell'o.p.c.m. n. 4013/2012, che successivamente ha disposto che *"I compensi spettanti agli amministratori di condominio di cui all'art. 8 comma 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3803, come sostituiti dall'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2009, n. 3917,*

rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo complessivo derivante dall'applicazione progressiva dei seguenti scaglioni: 2% della somma ammessa a contributo per contributi fino a 1.000.000 di euro; 1% della somma ammessa a contributo per contributi tra 1.000.001 di euro e 5.000.000 di euro; 0,5% della somma ammessa a contributo per contributi tra 5.000.001 di euro e 10.000.000 di euro; 0,2% della somma ammessa a contributo per contributi eccedenti i 10.000.001".

Il Comune richiama, inoltre, l'art. 2, c. 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che dispone per gli iscritti alla gestione separata, la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente.

Il Comune chiede di sapere "se nell'importo compreso tra lo 0,2% ed il 2% della somma ammessa a contributo e destinato al pagamento (da parte dei privati beneficiari) del compenso agli amministratori di condominio, sia compresa anche la quota di oneri contributivi (2/3) a carico del committente per gli iscritti alla gestione separata ai sensi dell'art. 2, c. 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 oppure se questa quota sia da intendersi aggiuntiva all'importo del compenso come determinato dalle o.p.c.m. n. 3803 del 15 agosto 2009 e n. 4013 del 23 marzo 2012, cioè aggiuntiva dallo 0,2 al 2% della somma ammessa a contributo. Ed inoltre, se è da ritenersi aggiuntiva, se essa debba gravare sul contributo concesso dal Comune per le riparazioni post sisma e quindi sulle risorse pubbliche destinate alla ricostruzione oppure se debba gravare sui privati beneficiari del contributo (committenti) dovendo la spesa per i compensi spettanti agli amministratori di condominio mantenersi nel limite massimo complessivo di cui all'art.6, c. 4, dell'o.p.c.m. n. 4013/2012".

IN PUNTO DI AMMISSIBILITA'

Il quesito proposto deve ritenersi ammissibile, in quanto presentato al Consiglio delle Autonomie Locali dal legale rappresentante dell'ente (il Sindaco del Comune di Castelvechio Calvisio (AQ) ed inerente ad una questione di contabilità pubblica, nei termini di seguito delimitati.

NEL MERITO

Il quadro normativo di gestione ordinaria, delineato dal Legislatore con il citato d.l. n. 83/2012 prevede l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione del cratere (USRC) che, ai sensi dell'art. 67 ter del citato d.l. n. 83/2012 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, svolge un ruolo ben definito nell'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati. L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013 attribuisce all'USRC il potere di regolamentare con propri decreti il riconoscimento dei contributi.

Il decreto USRC 6 febbraio 2014, n. 1, reca le disposizioni inerenti il contributo per gli interventi sull'edilizia privata nei centri storici dei Comuni del cratere ed all'art. 8, c. 6,



prevede il riconoscimento del compenso spettante all'amministratore, al rappresentante per le parti comuni, al Presidente di Consorzio, al Procuratore speciale, calcolato secondo le modalità di cui all'o.p.c.m. n. 4013/2012, titolo III, art. 6, c. 4.

Sul valore ammissibile a contributo si calcola il compenso dell'amministratore di cui all'art. 6 c. 4 dell'o.p.c.m. 4013/2012 secondo scaglioni progressivi (2% fino a € 1.000.000; 1% da € 1.000.001 ad € 5.000.000; etc.).

Rispetto al contributo concedibile per lavori (art. 7), anche le spese tecniche e le spese di indagine geologica sono voci aggiuntive di cui all'art. 8 (così come il contributo per l'amministratore).

Il compenso dell'amministratore nella quota massima del 2% deve intendersi come il corrispettivo lordo ammesso a finanziamento, comprensivo degli oneri previsti per legge. Il termine compenso, infatti, deve intendersi onnicomprensivo dei contributi previdenziali ed assistenziali, integrando gli stessi delle somme di denaro versate per finanziare le prestazioni pensionistiche e le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali a cui i lavoratori hanno diritto. Si tratta, infatti, dei "premi" che debbono essere versati perché il lavoratore possa ricevere le prestazioni fornite dagli enti previdenziali.

Tale importo trova copertura nel contributo concesso con le risorse pubbliche vincolate, trasferite dallo Stato e destinate alla ricostruzione post sisma. Il compenso lordo, nelle sue diverse componenti, deve - quindi - trovare riscontro fra le voci aggiuntive, come previsto dalla norma, da sommare al "contributo concedibile per lavori" (artt. 7 e 8 decreto USRC n. 1/2014). Si escludono, pertanto, riflessi di diversa natura sul bilancio e sugli equilibri finanziari ed economici del Comune



Alla luce di quanto espresso, si ritiene assorbita l'ultima parte del quesito.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Castelvechio Calvisio (AQ).

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Castelvechio Calvisio (AQ) nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali e, per quanto di competenza, all'Ufficio speciale per la ricostruzione del cratere.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 27 marzo 2019.



Il Magistrato relatore

Marco VILLANI

Il Presidente f.f.

Andrea BALDANZA

Depositata in segreteria il **28 MAR. 2019**

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Loirella GIAMMARIA